



**COMUNE DI FAVIGNANA**  
**III SETTORE – UFFICIO TRIBUTI**

**ALIQUOTE IMU 2024**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2023 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2024:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINC.</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C2/C6/C7)	0,40 %	€ 200,00
ALTRI FABBRICATI	0,94 %	//
AREE EDIFICABILI	0,94 %	//
TERRENI AGRICOLI	esenti per legge	//
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10 %	//
FABBRICATI CATEGORIA D (di cui 0,76% quota riservata allo Stato)	0,94 %	//
FABBRICATI AD USO ABITATIVO, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSI IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO	0,40 %	//
FABBRICATI AD USO ABITATIVO, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, E RELATIVE PERTINENZE, LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO DI DURATA PLURIENNALE A PERSONE FISICHE RESIDENTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE OPPURE LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO DI DURATA NON INFERIORE A 12 MESI A PERSONE FISICHE DIMORANTI PER MOTIVI DI LAVORO	0,40 %	//
FABBRICATI AD USO ABITATIVO, POSSEDUTI OLTRE AL SECONDO NEL COMUNE DI FAVIGNANA, E RELATIVE PERTINENZE, NON LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO DI DURATA PLURIENNALE	1,06%	//

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato e/o locazione dovrà essere presentata a pena di decadenza del beneficio apposita autocertificazione entro il 31 dicembre 2024, mediante modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.

**RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO**  
(art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 – Legge di bilancio 2021)

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è dovuta in misura del 50% **per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

## ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

(art. 1, comma 81, della L. 297/2022 - Legge di Bilancio 2023)

L'articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) introduce, a partire dall'anno 2023, la nuova esenzione IMU per gli immobili oggetto di occupazione abusiva.

All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente g-bis), che prevede l'esenzione per *"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"*.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

## ESENZIONE IMU "BENI MERCE"

(art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

## TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il mod. F24 entro le seguenti scadenze:

- prima rata in **acconto entro il 17 giugno 2024**
- seconda rata a **saldo e conguaglio** dell'imposta dovuta per l'intero anno **entro il 16 dicembre 2024**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **un'unica soluzione**, da corrispondere **entro il 17 giugno 2024**.

L'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Codice Ente: **D518**

Codice tributo:

- ✚ 3912 IMU per abitazione principale e relative pertinenze
- ✚ 3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- ✚ 3916 IMU per le aree fabbricabili
- ✚ 3918 IMU per gli altri fabbricati
- ✚ 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)
- ✚ 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Comune)

Per chi volesse provvedere autonomamente al calcolo è disponibile il software per il conteggio dell'imposta dovuta e la compilazione del modello F24: [Calcolo IMU 2024](#)

## **MODALITA' DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO**

Per i residenti all'estero che possiedono immobili nel Comune di Favignana e che non possono pagare con il modello F24, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Favignana presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.:

IBAN: IT 95 J 03069 81860 100000046001

BIC/swift: BCITITMM

Nella causale di versamento dovrà essere specificato il codice fiscale del versante e l'anno di riferimento. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo: [ufficiotributi@comune.favignana.tp.it](mailto:ufficiotributi@comune.favignana.tp.it)

Si precisa che, a partire dall'anno 2020, con l'istituzione della nuova IMU, non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Pertanto dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta applicando l'aliquota ordinaria dello 0,94%.

## **DICHIARAZIONE IMU/IMPi**

Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 pubblicato in GU n.112 del 15/05/2024, il MEF ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU e IMU-ENC per tener conto delle più recenti variazioni IMU in tema di esenzioni e riduzioni.

Per le variazioni intervenute nell'anno 2023 soggette all'obbligo di dichiarazione la stessa dovrà essere presentata entro il 30/06/2024, secondo i nuovi modelli:

[Istruzioni IMU/IMPi](#)

[Modello dichiarazione IMU/IMPi](#)

[Istruzioni IMU ENC](#)

[Modello dichiarazione IMU ENC](#)

La dichiarazione potrà essere presentata:

- in modalità cartacea;
- a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20\_\_";
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- in modalità telematica effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. CAF), attraverso il canale Fisconline/Entratel

## INFORMAZIONI

Accedendo al portale del [federalismo fiscale](#) è possibile consultare il Regolamento comunale IMU e le deliberazioni consiliari di approvazione delle aliquote, selezionando l'anno di interesse.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi:

- orari di apertura al pubblico: dal lun al ven dalle 09:00 alle 12:00, mar e gio pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

☎ Tel. 0923/920031 - 920041

✉ e-mail: [ufficiotributi@comune.favignana.tp.it](mailto:ufficiotributi@comune.favignana.tp.it)

✉ pec: [comune.favignana.tp@pec.it](mailto:comune.favignana.tp@pec.it)